



## **COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO**

*Provincia di Cosenza*

*Sede Corigliano 0983891511- sede Rossano 0983 5291*

*Area Tecnica – 4° Servizio*

*“Pianificazione e Sviluppo del Territorio Area Urbana Rossano”*

*SERVIZIO - SUAP-COMMERCIO-INDUSTRIA-ARTIGIANATO-AGRICOLTURA-MOBILITA' COMUNALE*

# **REGOLAMENTO**

**per il funzionamento e la disciplina  
della Commissione Comunale di Vigilanza  
sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.)**

*(art. 141 e seguenti del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.)*

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Campo di applicazione
- Art. 4 - Composizione e nomina della Commissione comunale
- Art. 5 - Convocazione della Commissione comunale
- Art. 6 - Riunioni della Commissione comunale
- Art. 7 - Parere della Commissione comunale
- Art. 8 - Verbale della Commissione comunale
- Art. 9 - Compiti della Commissione comunale
- Art. 10 - Commissione ristretta
- Art. 11 - Locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone
- Art. 12 - Allestimenti temporanei
- Art. 13 - Iniziative escluse dalla verifica di agibilità
- Art. 14 - Domanda di agibilità
- Art. 15 - Spese per il sopralluogo
- Art. 16 - Ufficio competente
- Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali
- Art. 18 - Entrata in vigore

## Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i principi e le norme generali per il funzionamento e l'attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di cui agli articoli 141 e 141-*bis* del regolamento per l'esercizio del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, ai fini del rilascio delle licenze di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

## Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per **luogo pubblico**, quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (*es.: vie, piazze*), fatto salvo il rispetto delle norme del codice della strada e del regolamento comunale di polizia urbana;
- b) per **luogo aperto al pubblico**, quello a cui chiunque può accedere, ma nel rispetto delle particolari condizioni imposte da chi gestisce il luogo stesso (*es.: accesso con biglietto di invito e/o con rispetto orari di apertura*);
- c) per **spettacoli**, quelle forme di rappresentazione cui lo spettatore assiste in forma passiva, guardando l'evento così come gli è rappresentato (*es.: cinema, teatro*);
- d) per **trattenimenti**, quelle forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (*es.: ballo*);
- e) per **manifestazioni temporanee**, gli spettacoli o i trattenimenti che si svolgono per un periodo di tempo determinato e limitato in luoghi o locali non abitualmente destinati a dette attività;
- f) per **allestimenti temporanei**, le strutture e gli impianti installati per un periodo di tempo determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
- g) per **locali**, l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- h) per **spettacoli viaggianti**, le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
- i) per **Commissione**, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), di cui all'art. 141-*bis* del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.;
- j) per **Commissione ristretta**, la commissione che, per il disposto dell'art. 141, comma 1 lettera e), del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. deve controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
- k) per **provvedimento finale**, l'agibilità di pubblico spettacolo prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.;
- l) per **T.U.L.P.S.**, il Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive integrazioni e modificazioni;
- m) per **regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.**, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive integrazioni e modificazioni.

- n) **Per Ufficio S.U.A.P.** lo sportello unico per le attività produttive, che gestisce tutti i procedimenti amministrativi di competenza della Commissione di Vigilanza.

### **Articolo 3 – Campo di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei locali, nei luoghi indicati e secondo le valutazioni di cui al D.M. vigente relativo alla “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”.

### **Articolo 4 – Composizione e nomina della Commissione Comunale**

1. La Commissione Comunale per la vigilanza dei locali di pubblico spettacolo è nominata dal Sindaco con apposito atto di nomina, resta in carica tre anni e continua a compiere le funzioni assegnatele dal presente regolamento fino al suo rinnovo e all'insediamento della nuova commissione.

2. La Commissione è così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la preside;
- b) dal comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

3. Sono membri aggregati alla commissione, ove occorra:

- a) esperto in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;
- b) funzionario del CONI per gli impianti sportivi;
- c) altre figure di specifiche professionalità tecniche.

4. Possono altresì far parte della commissione, su loro richiesta:

- a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
- b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

5. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza.

6. Ogni componente la commissione può nominare un suo delegato che partecipa alle sedute quando il titolare non possa, per qualsiasi, ragione intervenire.

7. Alle riunioni della Commissione partecipa un Segretario per l'espletamento delle funzioni di competenza, di norma individuato nel responsabile dello SUAP, o un suo delegato.

## **Articolo 5 – Convocazione della Commissione Comunale**

1. La Commissione si riunisce presso la sede comunale o nei locali o nei luoghi ove sono installate le attrezzature per il pubblico spettacolo, di volta in volta indicati nell'avviso di convocazione.

2. La Commissione è convocata dal Presidente, o su propria delega, dal responsabile dello SUAP, mediante P.E.C. o altri sistemi informatici anche di messaggistica istantanea a tutti i componenti con indicati: giorno, ora, luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo e gli argomenti oggetto di trattazione. L'avviso di convocazione, predisposto a cura del responsabile dell'Ufficio SUAP, deve essere **inviato almeno 10 giorni lavorativi prima** della data prevista per la riunione, salvi motivati casi di urgenza per i quali tale termine può essere ridotto dal Presidente, sentiti i componenti della Commissione ed il responsabile del SUAP.

3. Il Presidente della Commissione dispone altresì la convocazione dei componenti aggregati, di cui all'art. 4, comma 3, nel caso che sia indispensabile il contributo di specifiche professionalità tecniche, tenuto conto delle peculiarità tecnologiche del locale o dell'impianto di pubblico spettacolo da verificare per il rilascio dell'agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S..

4. Entro il termine di cui al comma 2, il responsabile dell'Ufficio SUAP, informa della riunione della Commissione il richiedente il provvedimento finale, il quale può parteciparvi, anche mediante un suo delegato e presentare memorie e documenti anche lo stesso giorno della riunione. Il delegato dovrà presentarsi alla riunione con apposita delega, sottoscritta dal richiedente il provvedimento finale, da acquisire agli atti.

5, Nel caso alla data e all'ora fissata per la riunione, non sia presente la totalità dei componenti è ammessa una tolleranza di 30 minuti, trascorsi i quali il presidente dichiara la seduta non valida.

6, I componenti la commissione, prima del giorno fissato della riunione, possono recarsi presso l'ufficio comunale competente, per prendere visione o chiedere copia degli atti inerenti le pratiche poste all'ordine del giorno.

7. Ciascun componente la commissione, e comunque in numero non superiore a due, ad esclusione del presidente o del suo delegato, nel caso abbia già provveduto in modo autonomo alla verifica documentale degli atti presentanti e al sopralluogo, può esprimere il proprio parere anche mediante l'invio al SUAP, di una comunicazione con PEC, o altri sistemi informatici, almeno due giorni prima della data fissata della riunione. Di tale parere, si dovrà dare conto nel verbale della commissione. Il presidente, tuttavia, potrà

chiedere la presenza obbligatoria del componente assente, alla riunione, qualora detto parere non fosse congruamente motivato.

## **Articolo 6 – Riunioni della Commissione Comunale**

1. Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi finalizzati al rilascio del provvedimento finale vengono, in genere, effettuati dal lunedì al venerdì, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta del richiedente, sentita la disponibilità dei componenti la Commissione.

2. Nel caso in cui nella domanda, finalizzata al rilascio del provvedimento finale, non sia indicato il termine entro cui l'interessato richieda che venga esaminato il progetto o effettuato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande. Qualora, invece, si richieda l'esame o il sopralluogo entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno 10 giorni prima di tale data.

3. L'esame delle domande viene effettuato tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione.

4. Spedito l'avviso di convocazione, la documentazione tecnica relativa alla domanda è immediatamente consultabile, presso l'ufficio SUAP da parte di tutti i membri della Commissione.

5. **Fermo restante quanto previsto al comma 6, del precedente articolo 5,** I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare alle sedute e ai sopralluoghi della Commissione, devono, a loro cura, informare i rispettivi supplenti, che dovranno presentarsi nel luogo fissato per la riunione con apposita delega sottoscritta dal componente titolare, da acquisire agli atti.

6. Per la validità della Commissione occorre la presenza di tutti i componenti. L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, in quanto componenti non obbligatori e l'assenza dei membri aggregati, quando i locali o gli impianti da ispezionare non sono dotati di specifiche dotazioni tecnologiche, non inficia la validità della riunione.

7. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda, senza indugio ad avvisare il Presidente o l'Ufficio, il giorno stesso della riunione (anche telefonicamente), dell'impedimento a partecipare, e ad inviare entro le successive 24 ore dalla data della riunione, il proprio parere scritto al Presidente.

## **Articolo 7 – Parere della Commissione Comunale**

1. Il parere della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti obbligatori, elencati all'art. 4, comma 2, dalla lettera a) alla lettera f), e si intende validamente assunto all'unanimità dei membri i quali, per la materia di competenza, possono imporre condizioni e/o prescrizioni.

2. Nel caso di sopralluogo della Commissione relativo a manifestazioni temporanee in cui, per cause di forza maggiore, non siano presenti tutti i componenti, il Presidente, acquisito il parere dei presenti, trasmette le risultanze istruttorie al Sindaco per le determinazioni del caso.

3. Il richiedente il provvedimento finale, se presente, partecipa alla riunione della Commissione, ma all'atto dell'espressione del parere deve abbandonare la medesima.

4. Il parere della commissione è dato per iscritto, deve essere inserito nell'apposito verbale di riunione e motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che l'hanno determinato in relazione alle risultanze degli accertamenti e controlli. Il verbale della riunione deve essere sottoscritto dal Presidente, da tutti i componenti presenti, dal segretario, e dal richiedente il provvedimento o suo delegato, se presente.

5. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità indicati nell'art. 51 del Codice di procedura civile.

#### **Articolo 8 – Verbale della Commissione Comunale**

1. Nel verbale della seduta della Commissione devono essere obbligatoriamente indicati:

- a) i nominativi dei componenti presenti;
- b) i nominativi dei componenti aggregati non obbligatori eventualmente assenti con la precisazione che gli stessi sono stati regolarmente convocati;
- c) i nominativi dei rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori eventualmente assenti con la precisazione che gli stessi sono stati regolarmente convocati;
- d) la presenza del richiedente il provvedimento ovvero di un suo eventuale delegato e se, assente, la precisazione che lo stesso era stato regolarmente informato della riunione;
- e) eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- f) eventuali dichiarazioni di voto;
- g) tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.

Al verbale della riunione deve essere allegato in copia l'avviso di convocazione.

2. Estratto del verbale, sottoscritto dal Presidente, viene inviato all'interessato il provvedimento finale, a cura del segretario della Commissione.

3. Tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione devono essere inserite, come prescrizioni, nel provvedimento finale cui si riferiscono.

4. I verbali delle riunioni della Commissione ed tutti gli atti ad essa inerenti devono essere custoditi, in originale o informato digitale dal Responsabile dell'Ufficio SUAP.

## **Articolo 9 – Compiti della Commissione Comunale**

1. La Commissione, ai fini di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., provvede a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'art. 142 del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S., alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.).

2. I compiti della Commissione sono i seguenti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del d.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

3. Non sono di competenza della Commissione comunale le verifiche dei locali e dei luoghi sotto elencati per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della C.P.V.L.P.S.:

- a) i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

4. Per le attività di spettacolo/intrattenimento inclusi nella tab. " A" allegata al D.lgs n. 222/2016, ( regimi amministrativi), in cui non è richiesto il sopralluogo della commissione, è fatto comunque obbligo di comunicare ed inviare al Presidente della Commissione copia della pratica, presentata al SUAP.

5. La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra Commissione comunale e Commissione provinciale, viene individuata sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica di cui all'articolo 12.



## **Articolo 10 – Commissione ristretta**

1. La Commissione ristretta ha il compito di controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti, come disposto dall'articolo 141, primo comma, lettera e), del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S..

2. Il presidente della Commissione comunale, sentita la commissione stessa, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui al comma 1 e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

3. Entro il termine fissato di volta in volta, l'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione e all'Ufficio SUAP, per i provvedimenti di competenza, trasmettendo il verbale di sopralluogo redatto al momento dei controlli.

## **Articolo 11 – Locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone**

1. Per i locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti competono ad un libero professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri.

2. La relazione deve essere redatta con l'osservanza delle disposizioni di cui al vigente D.M. recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" e del vigente recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".

3. Il progetto, gli elaborati grafici e la relazione sono acquisiti agli atti della Commissione che deve esprimere il parere di competenza.

4. Per "capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone" deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati. Nel computo quindi non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne.

5. Per gli allestimenti temporanei, di cui all'art. 12, con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, la relazione tecnica può ritenersi valida per i due anni successivi.

6. Per i locali di capienza compresa fra 101 e 200 persone alla relazione tecnica deve essere allegato il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, tranne nel caso di eventi temporanei

## **Articolo 12 – Allestimenti temporanei**

1. La licenza di agibilità degli allestimenti temporanei, che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature, ha validità di due anni dalla data del rilascio, fatto salvo il caso in cui la Commissione, in considerazione della natura dei luoghi in cui sono installati, non ne limiti diversamente la durata.

2. Per le nuove richieste di licenza per spettacolo o intrattenimento avanzate nei due anni di validità della licenza di agibilità, l'organizzatore deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego.

3. Nell'ipotesi in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a successive installazioni, l'organizzatore deve presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato.

4. In occasione delle richieste di licenza per spettacolo o intrattenimento decorsi due anni dal rilascio della licenza di agibilità, l'organizzatore deve presentare domanda di sopralluogo senza necessità di ripresentare il progetto, sempre che siano utilizzati gli stessi impianti ed attrezzature o che, comunque, non vi siano sostanziali modifiche.

## **Articolo 13 – Iniziative escluse dalla verifica di agibilità**

1. Non sono soggette alla verifica di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e, pertanto sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:

- a) i luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane, prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento e/o per il contenimento del pubblico, quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, e simili, utilizzati occasionalmente per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (*ad esempio: Feste di piazza, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, spettacolo di burattini, ecc.*). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico.
- b) le attività di spettacoli viaggianti (*giostre*) installate in modo isolato;
- c) i locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- d) i circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati, salvo che per il numero delle persone invitate o per altre circostanze sia da escludere il carattere privato della manifestazione;
- e) i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone, in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar e concertini, impianti stereo e consolle per disc joker senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga attività di

ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

- f) gli allestimenti temporanei (*quali stands gastronomici, tendoni, tensostrutture, ecc.*) a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei quali il trattenimento non sia prevalente e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo;
- g) le sale giochi;
- h) le manifestazioni fieristiche, mercati e simili a carattere commerciale;
- i) le sagre e fiere di cui al d.Lgs. n. 114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- j) le mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- k) gli impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.

#### **Articolo 14 – Domanda di agibilità**

1. Al fine di ottenere l'agibilità per locali e i luoghi nei quali si intende attivare una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento di competenza della Commissione comunale, gli interessati devono presentare domanda in bollo indirizzata al Sindaco, precisando se trattasi di:

- a) richiesta di parere di fattibilità per realizzazione di nuovi locali e/o impianti;
- b) modifica di parere per variazione dello stato attuale, adeguamento a disposizioni di legge, integrazione di precedente progetto, adempimento a prescrizioni;
- c) richiesta di sopralluogo.

2. La richiesta di parere deve essere presentata tramite lo Sportello Unico per le Attività produttive, a firma di un tecnico abilitato. Qualora separatamente sia già stata presentata domanda al Comando VV.FF., in alternativa alla presentazione dei documenti, è possibile dichiarare nella domanda che una copia identica della documentazione è già in possesso del Comando VV.FF.

3. La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati grafici, nonché da tutti gli atti tecnici relativi agli impianti, strutture e installazione, secondo quanto indicato in apposito elaborato che la Commissione comunale dovrà predisporre in occasione della prima seduta.

4. In ogni caso è fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriori documenti, oltre quelli indicati nell'apposito elaborato di cui al comma 3, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da valutare o collaudare.

5. Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza della domanda e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione. In caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine concesso, la domanda è dichiarata irricevibile.

6. Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990.

7. La Commissione, acquisita la domanda e la relativa documentazione, salvo i casi di interruzione del termine del procedimento di rilascio, esprime il parere:

- a) entro 30 giorni lavorativi, per parere di fattibilità per realizzazione di nuovi locali e/o impianti o per modificazioni sostanziali degli stessi;
- b) entro 10 giorni lavorativi, per manifestazioni temporanee;
- c) entro 7 giorni lavorativi, in caso di comprovata esigenza valutabile dal presidente per manifestazioni temporanee all'aperto.

### **Articolo 15 – Spese per il sopralluogo- Indennità e Compensi**

1. Le spese di istruttoria comprensivo del sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico del responsabile/titolare della manifestazione. L'importo relativo è stabilito in euro 210.00 ( duecentodieci ), per le sedute in cui i componenti partecipano in orario di servizio; euro 370,00 ( trecentosettanta ), per le sedute in cui i componenti partecipano fuori orario di servizio, e deve essere corrisposto al Comune con versamento effettuato tramite bonifico bancario o conto corrente postale, intestato a Tesoreria Comune di Corigliano-Rossano.

2. La mancata corresponsione delle spese di istruttoria comporta la non effettuazione dei sopralluoghi.

3. Le spese non sono dovute per quelle manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o intrattenimento organizzate direttamente dall'amministrazione comunale o da altri enti pubblici. ( Provincia- Regione).

4. I componenti della C.C.V.L.P.S. hanno diritto alle seguenti indennità e compensi, intesi a testa per ciascuna seduta, che già includono le spese di viaggio e trasferta:

<b>Componente CCVLPS</b>	<b>Indennità e compensi</b>
Sindaco o suo delegato (qualora trattasi di assessore)	euro 40,00 come indennità
Sindaco o suo delegato (qualora trattasi di dirigente)	Nessun compenso. Emolumento in caso di seduta fuori orario di servizio Euro 40.00
Dirigente del Settore Polizia Municipale o suo delegato	Nessun compenso. Emolumento in caso di seduta fuori orario di servizio, pari ad euro 40.00

Dirigente medico del SISP dell'ASL competente o altro medico del SISP dallo stesso delegato	euro 40.00 come indennità.
Dirigente del Settore Lavori Pubblici o, in alternativa, Dirigente del Settore Territorio e Ambiente, oppure loro delegati	Nessun compenso. Emolumento in caso di seduta fuori orario di servizio, pari ad euro 40.00
Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato	euro 40.00 come indennità
Esperto tecnico in materie elettrotecniche	euro 50,00
Rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo	euro 40.00 come indennità .
Segreteria	Nessun compenso. Emolumento in caso di seduta fuori orario di servizio, pari ad euro 40.00

5. Ulteriori criteri per l'attribuzione delle indennità e dei compensi ai succitati componenti della CCVLPS sono i seguenti:

- a) gli emolumenti dovuti ai componenti di cui al presente comma, potranno essere direttamente corrisposti loro, dietro comunicazione all'amministrazione di appartenenza;
- b) l'adeguamento dell'importo indicato nella tabella, riguardante indennità e compensi dovuti ai summenzionati componenti della CCVLPS, sarà determinato con specifico provvedimento della Giunta Comunale ed erogato dal competente ufficio comunale secondo le procedure di legge;
- c) l'importo dell'emolumento è riferito alla singola seduta della CCVLPS ed è comunque liquidabile una sola volta rispetto al criterio di cui alla successiva lettera e);
- d) le pratiche che per loro natura o complessità venissero sottoposte a successive o reiterate verifiche da parte della commissione ristretta di cui all'art. 10 confluiranno in specifiche sedute extra che avranno diritto al riconoscimento dell'emolumento previsto in tabella decurtato del 50%;
- e) le pratiche che richiedono la convocazione della C.C.V.L.P. nei giorni FESTIVI o nei periodi dal 10/08 al 31/08 e dal 23/12 al 06/01 verranno riconosciute con emolumento maggiorato del 50%
- f) qualora le sedute della C.C.V.L.P. prevedano la presenza di membri del CONI, a questi, verrà riconosciuto un gettone di presenza pari a 50.00 EURO come da indennità;
- g) qualora le sedute della C.C.V.L.P. preveda la presenza di esperti di parte, a questi,

- verrà riconosciuto un gettone di presenza pari a 50,00 EURO da chiedere a maggiorazione dell'importo previsto in fase di convocazione di cui all'art. 5;
- h) gli importi sono al lordo di imposte, tasse e contributi.

### **Articolo 16 – Ufficio competente**

1. L'ufficio comunale competente per le attività della Commissione è il Servizio S.U.A.P. ed ha il compito di curare la gestione amministrativa connessa alle attività richieste per l'espressione del parere di agibilità, per i sopralluoghi e per la predisposizione di tutti gli atti necessari al corretto funzionamento della Commissione.

2. Il responsabile o il Dirigente dello Suap per il rilascio delle licenze di agibilità, pubblico spettacolo o intrattenimento, di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. qualora, ai fini della sicurezza dei cittadini, ritenga necessario effettuare sulle strutture e sugli impianti delle iniziative e manifestazioni, di cui all'art. 13, non assoggettate alla verifica della commissione comunale in oggetto, può richiedere al Presidente della commissione comunale di vigilanza di effettuare sopralluoghi anche a mezzo della commissione ristretta di cui all'art. 7.

3. L'esito delle verifiche, di cui al comma 2, concorrono a costituire gli elementi istruttori necessari ai fini delle decisioni sui singoli procedimenti.

### **Articolo 17 – Disposizioni transitorie e finali**

1. I procedimenti riguardanti domande presentate in data antecedente la costituzione della Commissione comunale di cui al presente regolamento sono esaminate e concluse con le modalità del procedimento in corso

2. Sono fatte salve le norme previste dal regolamento comunale “ manifestazioni spettacoli e trattenimenti pubblici –procedure e atti abilitativi” approvato con deliberazione commissariale n. del,,,,,,,,,

### **Articolo 18 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione.